

REGOLAMENTO (UE) 2016/2338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 14 dicembre 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trasporto ferroviario ha il potenziale per crescere e aumentare la sua quota modale nonché svolgere un ruolo fondamentale in un sistema sostenibile di trasporto e di mobilità, creando nuove opportunità di investimento e nuovi posti di lavoro. Tuttavia, la crescita dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri non ha tenuto il passo con l'evoluzione di altri modi di trasporto.
- (2) Il mercato dell'Unione dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri è aperto alla concorrenza dal 2010. Inoltre, alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso o indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero adottando entrambe le soluzioni. L'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri dovrebbe avere un impatto positivo sul funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico, con il conseguente miglioramento dei servizi agli utenti.
- (3) Nel libro bianco sui trasporti del 28 marzo 2011 la Commissione ha annunciato l'intenzione di completare il mercato interno dei servizi ferroviari, rimuovendo gli ostacoli di tipo tecnico, amministrativo e giuridico che impediscono l'ingresso nel mercato ferroviario.
- (4) Il completamento dello spazio ferroviario europeo unico dovrebbe favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario quale alternativa credibile ad altri modi di trasporto, tra l'altro per prezzo e qualità.
- (5) Un obiettivo specifico del presente regolamento è rafforzare la qualità, la trasparenza, l'efficienza e le prestazioni dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri.
- (6) I servizi a livello transfrontaliero prestati nell'ambito di contratti di servizio pubblico, compresi i servizi di trasporto pubblico che riguardano le esigenze di trasporto locale e regionale, dovrebbero essere subordinati all'accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i servizi sono prestati.

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

⁽²⁾ GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2016 (GU C 430 del 22.11.2016, pag. 4). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

